

# STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA

## II REGIME FORFETTARIO DEI MINIMI

**Art. 1, commi da 96 a 117 L. 24/12/2007 n. 144 - FINANZIARIA 2008**

**Circolare – Studio dell’8 gennaio 2008**

### - PREMESSA

Il regime dei minimi a forfait rappresenta una delle grandi novità della Finanziaria 2008. Questa riforma assoggetta i contribuenti persone fisiche lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e professionisti con redditi o volumi d'affari inferiori ai 30 mila euro, senza dipendenti e con beni strumentali acquistati nell'ultimo triennio inferiori a 15 mila euro, ad un particolare trattamento semplificato consentendo di non avere partita IVA, registri e contabilità, pagando come unica imposta, in sostituzione di IVA, IRPEF ed IRAP solo un forfait del 20 per cento sul reddito.

### 2. – REQUISITI

Persone fisiche, esercenti attività di impresa (anche familiare) o lavoro autonomo che:

- Non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000,00 € (ragguagliati ad anno), esclusi proventi da alienazione cespiti;
- Non hanno effettuato cessioni all'esportazione (cioè extra CEE);
- Non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o collaborazioni a progetto;
- Non abbiano acquistato (anche mediante contratti di appalto o locazione) nel triennio precedente beni ammortizzabili complessivamente superiori a 15.0000,00. Nel caso di beni ad uso promiscuo, vale forfaitariamente il 50% del valore.
- Non esercitino l'attività di tabaccai, servizi di rivendita biglietti di trasporto pubblico e pubblica sosta, rivendita di beni usati, d'arte e collezione.
- Non siano contemporaneamente soci di società di persone, studi associati o società di capitali "trasparenti", anche se operanti in un ambito economico diverso da quello del contribuente.

### 3. – CONSEGUENZE

- I soggetti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA (non potendo applicare la rivalsa e la detrazione, dovranno apporre sulle fatture la dicitura

**“operazione esclusa ai sensi dell’art. 1, comma 109, L. 24 dicembre 2007, N. 144”.**

Sono quindi esentati dagli obblighi di:

- Registrazione delle fatture emesse;
- Registrazione dei corrispettivi;

# STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA

- Registrazione degli acquisti;
  - Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione (dove v'è l'applicazione dell'IVA);
  - Dichiarazione e comunicazione annuale;
  - Compilazione dell'elenco clienti – fornitori.
- Permangono dubbi (8/01/2008) sull'assoggettamento di detti compensi a ritenuta.
  - I soggetti minimi restano obbligati a conservare i documenti ricevuti ed emessi.
  - La determinazione del reddito avviene (anche per gli imprenditori) secondo il “principio di cassa”, anche per gli acquisti e le alienazioni di cespiti (deduzione e tassazione integrale nell'esercizio di pagamento / incasso della somma connessa) . Tale somma non determina lo “sforamento” del tetto. Nel caso di alienazione di beni già ammortizzati (in tutto od in parte), si considera la differenza ancora da ammortizzare.
  - Sul reddito complessivo si applica un'imposta sostitutiva del 20. Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
  - Il reddito dell'attività soggetta a regime sostitutivo rileverà, in aggiunta agli altri redditi, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, nonché ai fini previdenziali ed assistenziali.

NB: si precisa che la non osservanza dei comportamenti qui elencati, costituisce CAUSA AUTOMATICA DI USCITA dal regime agevolato (es: indicare l'IVA in fattura ed addebitarla).

## 4. – VANTAGGI

- I soggetti minimi sono esentati da una serie di adempimenti ed obblighi contabili (e dai relativi costi di gestione);
- Non sono assoggettati agli Studi di Settore, né ai Parametri;
- Sono al di fuori del regime IVA, quindi:
  - nel caso di prestazioni o cessioni rese con IVA non esposta (es: dettaglianti) il soggetto cedente si “ingloba” l'IVA sui suoi guadagni, senza versarla all'Erario;
  - nel caso di prestazioni rese con IVA esposte (professionisti o venditori all'ingrosso) si ha una fatturazione “al netto” dell'IVA;
  - nel caso di prestazioni esenti (medici e dentisti) non v'è alcuna differenza (da questo punto di vista).
- In ogni caso, per chi vi può accedere, il rapporto costi – benefici è senz'altro VANTAGGIOSO.

L'ufficio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

dott. Fabrizio Rebolia